

Ghezzi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere :

1° se non creda opportuno prendere l'iniziativa per un provvedimento legislativo che venga a cancellare definitivamente tutte le condanne e le procedure in corso per i reati di diserzione;

2° se in considerazione dei numerosi processi in corso per i reati di diserzione, non creda necessario determinare in modo esatto il diritto alla scarcerazione o alla libertà provvisoria dei giudicabili, e sollecitare le autorità militari inquirenti al più pronto disbrigo delle procedure che in oggi si svolgono lente e in forma tale che sovente gli interessati e i loro patroni sono persino impossibilitati a rintracciare gli incarti;

3° e infine se non creda del caso, di ristabilire la Commissione di revisione alla quale, con ricorso motivato, potessero adire i numerosi militari colpiti dalle sentenze dei tribunali militari e di guerra, sentenze che per l'affrettata loro formazione, molte volte non corrisposero ad un criterio obbiettivo e sereno di giustizia, e per dar modo così ad una numerosissima schiera di disgraziati che non poterono usufruire di precedenti decreti di amnistia o di indulto, di proporre le loro ragioni di difesa e di vederle vagliate ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non crede sia il caso di prendere l'iniziativa per un provvedimento che venga a togliere definitivamente ogni effetto a tutte le condanne e le procedure in corso per i reati di diserzione; e ciò in considerazione che la diserzione e gli altri reati militari hanno formato oggetto di due decreti di amnistia, dai quali — specialmente dal secondo — gli autori dei reati stessi sono già stati largamente avvantaggiati.

« In merito poi alla seconda parte dell'interrogazione, è da rilevare che l'articolo 2 del Regio decreto 21 febbraio 1919, n. 160, ha, con sufficiente larghezza, introdotto nella giustizia militare l'istituto della libertà provvisoria, la cui concessione, peraltro, è sempre subordinata al criterio discrezionale del giudice, in conformità, del resto, a quanto dispone al riguardo il codice di procedura penale ordinario. Non sembra quindi il caso di introdurre innovazioni che, lungi dal rispondere alle reali esigenze della giustizia, sarebbero invece in contrasto con tutto il sistema del rito penale.

« Per ciò che riflette, inoltre, i lamentati ritardi nel disbrigo delle pratiche giudiziarie, essi sono dipesi dalla deficienza numerica di personale causata dalla sollecita smobilitazione del corpo della giustizia militare.

« È da attribuirsi poi ad imprevedibili necessità di cose se in qualche caso — eccezionale del resto — sia meno agevole alle parti seguire i

vari trapassi dei procedimenti e dei relativi atti nei diversi archivi, dato che, per la soppressione graduale dei numerosi tribunali di guerra, si è dovuto disporre la trasmissione degli atti stessi dall'uno all'altro tribunale e finalmente concentrare le pratiche definite in un unico archivio a Narni.

« Peraltro, questo Ministero, ogni qualvolta si è avuto cura di segnalargli casi specifici del genere, non ha mancato di provvedere, a mezzo dell'avvocato generale militare, nel modo più rapido ed efficace.

« A siffatto stato di cose sarà ovviato senza dubbio, tra non molto, in conseguenza della sistemazione del ruolo del personale effettivo della giustizia militare (comprese le segreterie); sistemazione per la quale sono in corso concrete proposte da parte dell'Avvocato generale militare.

« D'altro canto, si ha fiducia di ottenere una maggiore disponibilità di personale a seguito dell'applicazione della circolare 182 del 24 marzo ultimo scorso, con la quale si danno norme per la destinazione di ufficiali inferiori in servizio ausiliario permanente o delle categorie in congedo alle funzioni di ufficiali della giustizia militare.

« Per quanto riguarda, infine, il Consiglio di Revisione, secondo uno schema di decreto in corso si dispone che esso cessi di funzionare come Ente giudiziario autonomo, senza peraltro sopprimerne le funzioni, le quali resteranno demandate al tribunale supremo in camera di Consiglio.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **AGNELLI** ».

Giavazzi ed altri. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il Ministero, contrariamente ai voti della Associazione dei Comuni italiani, insiste nel pretendere che le addizionali sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni, cedute ai comuni in forza del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1635, sieno versate allo Stato anche da parte di quelle Amministrazioni comunali che, non avendo produzione locale di vino od avendola esigua, non risentono beneficio dalla trattenuta della sesta parte d'introito della imposta straordinaria su vino; e ciò mentre la pretesa ministeriale ottiene il solo effetto di creare complicazioni contabili e burocratiche, di ritardare a tempo indeterminato il ricupero di dette somme e di mettere questi comuni nella impossibilità di far fronte ai relativi impegni del bilancio in corso;

ed inoltre, per sapere se non intenda prorogare fin d'ora il provvedimento relativo alla cessione di comuni del provento addizionale governativo anche per l'esercizio 1920-21, sussistendo le identiche ragioni di necessità che lo fecero escogitare per l'esercizio precedente ».